

Costituzione dello Statuto Speciale per il territorio autonomo della Napolitania.

TITOLO I Costituzione del territorio regionale

Articolo 1

La Napolitania è costituita Regione Autonoma con propria personalità giuridica e amministrativa all'interno della Repubblica Italiana, secondo i principi della Costituzione e in base al presente Statuto.

Articolo 2

La Regione Autonoma della Napolitania comprende i territori dell'ex Regno delle Due Sicilie e delle attuali regioni di Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise, Abruzzo e il basso Lazio riferente alle province di Latina e Frosinone. Le regioni elencate sono debellate come organi politici e amministrativi, cosicché il Governo Napolitano avrà contatti diretti con le province qui in appresso elencate: L'Aquila, Teramo, Pescara, Chieti, Gaeta, Isernia, Campobasso, Caserta, Napoli, Avellino, Benevento, Salerno, Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Matera, Potenza, Cosenza, Crotone, Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria.

La Capitale della Napolitania è Napoli.

Articolo 3

La Napolitania si riconosce in una Bandiera che consta di tre fasce orizzontali di eguali misure e rispettivamente partendo dall'alto il Bianco, il Rosso al centro e il Giallo Oro in basso; il Bianco sta per il colore Monarchico dei Borbone che ha contraddistinto la classica Bandiera delle Due Sicilie, il Rosso e il Giallo Oro, di derivazione Spagnola e prettamente radicata nel casato Borbonico, sono presenti in molti simboli e gonfaloni di regioni, province e comuni e quindi di facile riconoscimento.

La Bandiera dovrà essere esposta da ogni ufficio politico e amministrativo di tutto il territorio.

TITOLO II

Poteri della Regione

Articolo 4

Nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana e degli obblighi Europei, la Napolitania ha potere sulle seguenti materie:

1. Ordinamento degli Uffici e delle Amministrazioni della Regione e stato giuridico ed economico del personale addetto;
2. Ordinamento degli enti locali e delle circoscrizioni;
3. Polizia locale urbana e rurale;
4. Agricoltura e foreste, bonifiche, irrigazioni, caccia, pesca, economia montana e Corpo Forestale;
5. Lavori pubblici, acquedotti, edilizia e urbanistica;
6. Trasporti autoferrotranviarie, funivie, collegamenti marittimi ed aerei;
7. Esercizio dei diritti demaniali sulle acque, spiagge e coste in genere;
8. Esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali relative a miniere, cave e saline;
9. Acque minerali e termali;
10. Commercio, industria, artigianato e turismo;
11. Musei e biblioteche, antichità, istituzioni culturali, ricreativi e sportive;
12. Istruzione generale e ordinamento degli studi, istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria;
13. Lavoro, previdenza e assistenza sociale;
14. Toponomastica;

Articolo 5

La Regione Autonoma della Napolitania contribuisce allo sviluppo dell'istruzione universitaria.

Fin dalla prima classe l'insegnamento della lingua Napoletana è avvalorato alla pari, se non superiore, della lingua italiana.

Articolo 6

Qualora lo Stato centrale debba esercitare delle funzioni sul territorio Napolitano ci si deve avvalere degli uffici locali e non prima dell'autorizzazione del Presidente della Regione preventivamente contattato dai ministri centrali competenti.

Articolo 7

La Marina Mercantile Napolitana ha contatti propri ed autonomi, sulle cui navi è d'obbligo la bandiera Napolitana, così come sulle navi di linea.

Articolo 8

Ciò che concerne la Marina Militare, l'Esercito o l'Aviazione Militare è compito esclusivo del governo centrale di Roma, a differenza della pubblica sicurezza e della Guardia Costiera che spettano di diritto al governo di Napoli.

Articolo 9

La Regione Napolitana, nell'ambito del proprio territorio, succede allo Stato nei beni e diritti patrimoniali di natura immobiliare e demaniale. I beni immobili sul territorio, già appartenenti allo Stato Italiano, spettano al patrimonio della Regione.

Il controllo doganale rientra nel compito del governo di Napoli che istituisce in giusta misura un Corpo di Guardia Doganale.

TITOLO III

Ordinamento della Regione Napolitana

Capo I – Organi della Regione

Articolo 10

Sono organi della Regione: il Congresso Regionale, il Consiglio Regionale e il Presidente della Regione.

Capo II – Il Congresso Regionale

Articolo 11

Il Congresso Regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto. Esso è composto da 125 deputati, 5 per ogni provincia tranne Napoli che ne nomina 10.

Articolo 12

Possono essere eletti al Congresso Regionale tutti i cittadini Napolitani, ivi residenti e che abbiano compiuto i 25 anni di età.

L'attività di deputato del Congresso non può essere condivisa da altra carica in un Consiglio Provinciale o Comunale.

Articolo 13

Il Congresso Regionale è eletto per cinque anni, a decorrere dalla data delle elezioni.

Le elezioni del nuovo Congresso vengono indette dal Presidente della Regione.

La prima riunione del Congresso viene effettuata entro il primo mese su convocazione del Presidente della Regione.

Articolo 14

I deputati del Congresso, prima di esercitare le loro funzioni come tali, devono prestare giuramento come di seguito: “Giuro di essere rispettoso verso la Repubblica e mostrandomi degno di questo incarico sarò fedele alla mia terra operandomi al solo scopo di fare il bene della Napolitania”.

Articolo 15

Per convalidare le deliberazioni del Congresso c'è bisogno della maggioranza dei deputati. Essi percepiranno una indennità di presenza per ogni convocazione. Le sedute del Congresso sono pubbliche, salvo eccezioni.

Articolo 16

I deputati del Congresso rappresentano la Regione e non possono essere perseguiti per le loro opinioni.

Articolo 17

Il Congresso Regionale effettua le funzioni legislative inerenti alla Regione.

Articolo 18

Il Congresso Regionale può essere sciolto dal Presidente della Regione, qualora ci siano azioni contrarie al presente Statuto o violazioni di legge o che comunque non si faccia il bene della Regione Napolitana.

Capo III – Il Consiglio Regionale

Articolo 19

Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente della Regione e dai Segretari nel numero di 13, quanti sono gli Organi di competenza. Uno dei Segretari assume l'incarico di Vicepresidente.

Articolo 20

I Segretari sono nominati dal Presidente. Tale carica in seno al Consiglio Regionale non è compatibile con qualsiasi incarico in altri uffici politico-amministrativo, sia essi di carattere provinciale che comunale.

Articolo 21

Il Consiglio dura in carica 5 anni quanto è la durata della legislazione ed ogni suo membro Segretario ha il diritto ad assistere in veste silenziosa alle sedute del Congresso.

Articolo 22

I Segretari sono responsabili del buon funzionamento degli organi di loro competenza nell'amministrazione della Regione.

Gli Organi di Segreteria sono i seguenti:

- Affari generali, Personale e Riforma della Regione;
- Programmazione, Bilancio, Credito e assetto del territorio;
- Enti locali, Finanze e Urbanistica;
- Difesa dell'ambiente;
- Agricoltura;
- Turismo, Artigianato e Commercio;
- Lavori pubblici;
- Industria;
- Lavoro, formazione professionale e cooperazione;
- Sicurezza sociale;
- Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;
- Igiene e Sanità e dell'assistenza sociale;
- Trasporti.

Articolo 23

Ai Segretari viene corrisposta una indennità di carica.

Capo IV – Il Presidente della Regione

Articolo 24

Il Presidente della Regione viene eletto direttamente dal popolo. Egli è il Rappresentante del Territorio della Napolitania.

Articolo 25

Il Presidente percepisce una indennità di carica. Tale ufficio non è compatibile con altre cariche pubbliche.

Articolo 26

Il Presidente della Regione, essendo anche Capo del Consiglio, come primo atto dopo la sua elezione, nomina direttamente i Segretari tra cui sceglie il Vicepresidente.

Tali scelte vengono presentate alla prima convocazione del Congresso solo per conoscenza, dato che il Consiglio non ha bisogno di ricevere alcuna fiducia.

Articolo 27

Alla prima convocazione del Congresso, il Presidente deve dare Giuramento in modo personale, facendo menzione alla sua fedeltà per lo Statuto e all'impegno nel fare il bene per la Nazione Napolitana.

Articolo 28

Il Presidente convoca il Consiglio e soprintende all'operato degli Organi di Segreteria. Può destituire dall'incarico di Segretario senza darne preventivo avviso agli altri Organi Regionali.

Articolo 29

Il Presidente ha il potere di emanare Decreti Legge che vanno in vigore il giorno dopo che sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Regione.

Articolo 30

Il Presidente presenta al Congresso i Disegni di Legge elaborati dal Consiglio.

Articolo 31

Il Presidente deve essere interpellato alle sedute del Consiglio dei Ministri qualora ci sia all'ordine del giorno il trattamento di questioni inerenti alla Napolitania.

TITOLO IV Organizzazione Finanziaria

Articolo 32

La Napolitania gestisce una propria finanza qui in appresso specificata:

1. Imposta sul reddito di persone fisiche;
2. Imposta sul reddito di persone giuridiche;
3. Imposta sul valore aggiunto separata da quella italiana;
4. Imposta sull'energia elettrica;
5. Imposta sui tabacchi e monopoli in genere;
6. Imposta sul gas metano;
7. Imposta sugli acquedotti;

Articolo 33

I seguenti beni, già a disposizione dello Stato, diventano patrimonio inderogabile della regione Napolitania:

1. Le foreste;
2. Le miniere e le acque minerali e termali;
3. Le cave.

Articolo 34

Più in appresso specificato dal Congresso, affinché ci siano investimenti soprattutto da parte straniera, vengono promosse delle zone franche per lo sviluppo socio-economico delle aree interessate.

Articolo 35

Per la gestione del patrimonio economico, la Napolitania, si fa carico della formazione di un proprio Istituto Bancario con Agenzia di Credito per le imprese Napolitane.

Articolo 36

A motivo dell'ordine pubblico il Congresso valuterà la costituzione di un proprio Corpo di Polizia diretto dal Segretariato della Sicurezza Sociale.

Articolo 37

Qualsiasi contratto commerciale stipulato dal governo di Roma in ambito Europeo e internazionale dovrà avere l'approvazione del governo di Napoli per verificare se l'affare porta giovamento all'economia Napolitana.